COMUNE DI BORGO VELINO

Provincia di Rieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del Reg. Data 01-04-21

Oggetto:PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023.
Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020.

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di aprile alle ore 13:10, nella sede Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

BERARDI EMANUELE	SINDACO	P
SCARSELLA MARIA GRAZIELLA	VICE SINDACO	A
GRAZIANI ENZO	ASSESSORE	P

Presenti 2 Assenti 1

Partecipa il Segretario comunale LORENZINI DOTT. LUIGINO La Giunta Comunale si riunisce in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza via Whats App. Nel collegamento si distinguono in modo chiaro e distinto i volti di tutti i partecipanti. Il Presidente Signor BERARDI EMANUELE in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:

- -i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- -tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATO l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

ATTESO CHE la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

PREMESSO CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5,

comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);

- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

RILEVATO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in <u>un valore finanziario</u> di spesa potenziale DELIBERA DI GIUNTA n. 18 del 01-04-2021 pag. 3 COMUNE DI BORGO VELINO

massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;

- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale.

DATO ATTO che la previsione di spesa per il personale tiene conto dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell'art. 1, comma 557 della Legge n° 296/06 integrato e modificato dal DL 90/2014 convertito in legge 114/2014.

RICORDATO PRELIMINARMENTE CHE:

- con proprio atto n. 19 del 11.03.2020 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive "Piano Azioni Positive" a favore delle pari opportunità Periodo 2020/2022, ai sensi del D.Lgs. n.198/2006.
- sono state valutate le eccedenze del personale e l'eventuale rideterminazione della dotazione organica e non sono presenti eccedenze rispetto alla dotazione organica;
- questo Ente ha rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2019 e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., così come si evince dalla certificazione agli atti del Servizio Bilancio redatta e trasmessa dallo stesso ai sensi dell'art. 31, commi 20 e 20

bis della Legge n° 183 del 2011;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 1 del 13.01.2021 con cui si è proceduto ad approvare dotazione organica e fabbisogno personale 2021/2023;

EVIDENZIATO CHE c'è stata una cessazione nel 2020 e per la copertura di tale posto si è proseguito con un scorrimento della graduatoria, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;

RICHIAMATO l'art 3 comma 4 della Legge 19 giugno 2019 ai sensi del quale al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego per il triennio 2020-2023 le amministrazioni possono procedere all'avvio delle procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (mobilità volontaria);

ATTESO CHE la situazione organica dell'Ente alla data attuale è mostrata nell'allegato A;

DATO ATTO CHE:

- ✓ in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale, attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- ✓ in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto

CONSIDERATO CHE:

Il quadro normativo in materia - per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha disposto:

-Comma 3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché

- gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.
- Comma 3bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, unità di comunicando le personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
- Comma 3septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del valore soglia di cui ai commi 1, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

VISTA

la legge di bilancio n. 178/2020, che all' articolo 1 comma 951 lettera c) cita: "sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017."

VISTO il comma 953 della L. 178/2020 che così dispone: "Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto2020, n. 104, convertito, con 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con modificazioni, dalla legge rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2021, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia anche presso amministrazioni diverse da quella che procede maturato, all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una piu' delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017."

VISTO l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro

per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità";

ATTESO che in ragione della sopra richiamata disposizioni, il Comune di Borgo Velino ha provveduto ad assumere personale a tempo determinato e che ad oggi i soggetti attivi sono i seguenti:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER IL SISMA:

PROFILO	CAT.	POSTI COPERTI	DATA
	GIURIDICA	FULL/TIME PART/TIME	ASSUNZIONE
Istruttore tecnico	D1	n. 1 full/time	01/02/2020
Istruttore	C1	n. 1 full/time	10/02/2020
amministrativo-			

TOTALE	ı	n. 03 unità full/time	1
Istruttore tecnico	D1	n. 1 full/time	01/02/2021
contabile			

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra esposto risulta necessario modificare la Delibera n. 10 del 15.01.2021 contenente il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2022-2023, prevedendo per gli anni 2021-2023 la stabilizzazione, di cui all'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, del personale che maturerà i requisiti di cui all'art. 20, comma1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, per i seguenti motivi:

RICHIAMATI I SUCCITATI E TRASCRITTI commi 3, 3bis e 3 septies del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e dato atto che assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Borgo Velino vuole effettuare rientrano nelle suddette fattispecie ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Borgo Velino e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua";

PRECISATO

- che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto per il sisma che il Comune di Borgo Velino intende stabilizzare nelle annualità 2021-2023 dovrà essere a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileverà " ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;
- che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane comunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo

RITENUTO necessario pertanto provare il piano triennale fabbisogno 2021, 2022 e 2023, inserendo ai fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, del personale assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n.229, coloro che maturano i requisiti, di cui all'art. 20, commal lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2021-202;

DATO ATTO della capacità assunzionale 2021/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesaper il personale;
- l'art. 20 del D.lgs 75/2017, modificato con legge di conversione n. 21 del 26 febbraio 2021 del D.l. 183/2020;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);

RILEVATO CHE

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020 o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampliamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

CONSIDERATO che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'organo di revisione;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

- Di dare atto che alla data del 01.04.2021 risultano in servizio a tempo indeterminato le unità previste nella dotazione organica dell'Ente e che non risultano eccedenze rispetto alla dotazione organica di cui all'allegato A.
- 2. Di dare atto altresì che la capacità assunzionale per gli anni 2021-2023 e dei relativi resti, è determinata come da prospetto allegato A.
- 3. Di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 a tempo indeterminato come da prospetto allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua.

- 4. Di approvare il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2022-2023, prevedendo per gli anni 2021-2023 la stabilizzazione, di cui all'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, inserendo coloro che matureranno i requisiti (di cui all'art. 20, comma1, lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii,).
- 5. Di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro.
- 6. Di precisare che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano ci si riserva di presentare un nuovo piano dei fabbisogni di personale ridefinendo il nuovo quadro assunzionale in base alle effettive disponibilità finanziarie.
- 7. Di autorizzare il Sindaco, nei limiti di quanto indicato nella presente deliberazione, ad integrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica la precedente istanza per la ripartizione dei fondi ai sensi dell'art. 57, commi 3 e 3 bis del decreto legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, come da modello allegato.
- 8. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Borgo Velino, nella sezione "Amministrazione trasparente", in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
- 9. Di dare mandato all'Ufficio personale di porre in essere quanto di propria competenza per l'attuazione del presente programma delle assunzioni, e di procedere in base a quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104 del 14 agosto 2020;
- 10.Di trasmettere il presente provvedimento alle 00.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 11. Di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP 2021-2023;

12. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO SINDACO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li, 31-03-21

F.to BERARDI EMANUELE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li, 31-03-21

F.to DE SANTIS ANNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BERARDI EMANUELE F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-04-21

[] E' stata comunicata, con lettera n. 1474 in data 02-04-21 ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267)

IL MESSO COMUNALE

F.to ANTONELLI ANTONELLA

Li,02-04-21

Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, lì 02-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE LORENZINI DOTT. LUIGINO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

IL IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO